



## TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

**R.P.U. 8-1/2024**

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ROBERTO CAPPELLOTTO (C.F. CPPRRT61D18L483P), su domanda dello stesso debitore, assistito dall'avv. Barbara Viezzi del Foro di Udine, domiciliataria;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente a Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) l'istante è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza dell'istante da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento di € 395.280,96, il ricorrente non è proprietario di alcun immobile o di beni mobili di valore, è proprietario di un'autovettura



immatricolata nel 2009, del valore di circa € 4.700,00, che chiede di poter utilizzare sino al termine della procedura in quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, percepisce un reddito dall'attività di lavoro autonomo di agente di commercio di circa € 2.800,00 mensili, con la quale deve far fronte a spese di mantenimento proprio e dei figli minori dichiarate in circa € 2.600,00 mensili;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), avv. Ettore Giulio Barba, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato, ad ogni buon conto, che l'attuale disciplina della liquidazione controllata affida al liquidatore, con l'art. 272 CCII, il compito di completare la ricostruzione dell'attivo e il dovere di esperire le azioni recuperatorie e revocatorie a tutela dei creditori, ex art. 274 CCII;

rilevato, ancora, che la cooperazione del debitore al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni, costituisce presupposto per ottenere, in seguito, l'esdebitazione nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, come previsto dall'art. 280 CCII;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;



ritenuto di poter autorizzare il debitore ad utilizzare l'autovettura Mini targata DZ723DD, in quanto indispensabile per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sino all'approvazione del programma di liquidazione, nel quale saranno assunte le determinazioni in ordine alla liquidazione dell'attivo;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. ROBERTO CAPPELLOTTO (C.F. CPPRRT61D18L483P), residente a Udine, in Via Generale Antonio Baldissera n. 9/1;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S), del Foro di Udine, con studio a Udine in via Cavour n. 18;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal



liquidatore; autorizza il debitore ad utilizzare l'autovettura Mini targata DZ723DD, a lui intestata, nelle more della predisposizione del programma di liquidazione e della sua approvazione da parte del giudice delegato;

-ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 15 febbraio 2024.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

